

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO NATOLI

Seduta del 04/12/2020

FATTO

Dopo aver esperito vano reclamo la ricorrente espone, nel ricorso, di essere titolare di n. 1 BPF, sottoscritto in data 30/08/1988, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di lire 5 milioni.

In merito, evidenzia che:

- la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986);
- la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986;
- con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto.

Chiede, pertanto, che l'intermediario sia condannato a liquidare la differenza tra quanto già corrisposto e quanto dovuto sulla base dell'originario regolamento pattizio.

L'intermediario resistente, costituendosi, deduce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiede che sia respinto.

DIRITTO

Con riferimento all'eccezione di inammissibilità della domanda per incompetenza ratione temporis avanzata dall'intermediario il Collegio osserva che l'orientamento prevalente dei

Collegi territoriali ritiene che sussiste la competenza temporale in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data; a tal proposito occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF).

Con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei BFP i Collegi ritengono che il diritto alla liquidazione dei titoli in esame sorge al momento della scadenza degli stessi, e non con la loro sottoscrizione.

Relativamente, invece, all'eccezione d'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, si richiama l'orientamento dei Collegi territoriali, per cui sussiste la competenza per materia qualora la controversia riguardi i buoni fruttiferi postali; a tal proposito si nega ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Si passa, pertanto, all'esame del merito del ricorso.

Da un esame del titolo emerge che:

- risulta emesso in data 30/08/1988;
- sul fronte risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "O", successivamente barrata e sostituita dal timbro della serie "P" e un ulteriore timbro recante la dicitura "serie Q/P";
- sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "O", un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie "P/O", e un ulteriore timbro che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie "Q"

Pertanto, in linea con il costante orientamento dell'Arbitro (Collegio di Coordinamento n. 5676/2013, n. 5675/2013, n. 5674/2013, n. 5673/2013), considerando che nel timbro apposto sul verso la misura degli interessi è stabilita solo fino al 20° anno, per il periodo successivo la liquidazione deve avvenire secondo quanto previsto dal titolo, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto.

Ne segue l'accoglimento pieno della domanda del ricorrente e la condanna dell'intermediario alla refusione della differenza tra quanto già liquidato e quanto effettivamente dovuto secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI